



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



ABROGATA L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

Tutte le modifiche apportate con l'art. 54 del Jobs act all'associazione in partecipazione.

di **Francesco Zecca**
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Venerdì 13 Novembre 2015

Il **contratto di associazione in partecipazione** è normato dagli **artt. 2549 e seguenti del c.c.**; consiste in un contratto di scambio mediante il quale un soggetto (Associante), attribuisce ad un altro soggetto (Associato), una partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa o di uno o più affari dietro corrispettivo di un determinato apporto. Per la **deducibilità fiscale**, è di fondamentale importanza, sempre, provvedere alla registrazione dell'atto; inoltre il compenso percepito dall'associato, può comprendere l'intero utile sociale oppure può ricadere su una o più operazioni. Dal punto di vista fiscale, l'utile derivante dalla gestione di un'impresa o di uno o più affari in partecipazione, deve essere iscritto nel bilancio dell'associato.

L'art. 50 del Jobs Act (D.Lgs. 22/2015), è entrato in vigore nel nostro Paese nel marzo 2015, prevedendo la totale **abrogazione** dell'associazione in partecipazione con riferimento al solo **apporto di lavoro**, rimane invece tutt'ora **in vigore** l'associazione in partecipazione fra imprese o liberi professionisti, ma solo ed esclusivamente per **apporto di capitale**.

Dobbiamo evidenziare che tale intervento si è reso necessario dato che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è stato, purtroppo, spesso utilizzato dagli operatori con finalità elusive della disciplina del lavoro subordinato. Il legislatore, dopo avere già stretto le maglie con la Legge n. 92/2012, ha deciso di intervenire in maniera ancor più drastica su questa particolare tipologia negoziale; come detto in precedenza, l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro era già stata vista con estremo sfavore dal Legislatore degli ultimi anni: basti pensare alle disposizioni limitatrici contenute nella legge n. 92/2012 a cui seguirono, peraltro, opportunità di riconduzione a rapporto di lavoro subordinato particolarmente invitanti sotto l'aspetto dei costi (v. art. 7-bis della legge n. 99/2013) le quali, però, non portarono a grossi risultati.

Ora, la previsione contenuta all'interno di tale riforma è palesemente chiara: **a partire dalla data di entrata in vigore della riforma non potranno più essere stipulati contratti di associazione con apporto di lavoro o misto**: infatti, il nuovo **art. 2549 c.c.**, prevede espressamente che “con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso un corrispettivo di un determinato apporto di capitale” e che “nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”. A tutto questo va aggiunta l'abrogazione del successivo comma 3. Conseguentemente **dal 25 giugno 2015 non possono più essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato, persona fisica, consiste in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro**.

La **violazione** di questo divieto non potrà che comportare, ovviamente, la **trasformazione**

del contratto stipulato con l'associato nel "contratto dominante" del nostro ordinamento lavoristico, vale a dire il **lavoro subordinato a tempo indeterminato** con tutto quello che ne discende sotto il profilo delle sanzioni amministrative, contributive e fiscali.

Interpretando letteralmente la nuova disposizione si deve ritenere, anche plausibile l'associazione in partecipazione in cui l'associato sia una persona giuridica; ciò significa, ad esempio, che andrà considerata ancora del tutto **legittima quell'associazione in partecipazione nella quale l'apporto di lavoro avviene da parte dei soci del sodalizio** (es. i soci di una società in nome collettivo con la quale venga stipulato un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto di capitale e lavoro).

In via transitoria l'art. 53 prevede che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore della riforma, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste - in tutto o in parte - in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Note e riferimenti bibliografici

- (1) LEGGE 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- (2) DECRETO LEGGE 28 giugno 2013 n.76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
- (3) L. 9 agosto 2013, n. 99 (1). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
- (4) {https/URL}